

Abstract. *Ai sensi dell'art. 129 c. cons. il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, indicando quali presupposti della conformità del bene le circostanze che i beni siano idonei all'uso tipico, siano conformi alla descrizione e possiedano le qualità vantate dal venditore, presentino qualità e prestazioni abituali per quel tipo di bene e siano idonei all'uso particolare voluto dal consumatore laddove comunicato, e accettato, dal venditore. Il fatto che il bene non sia conforme all'uso cui è destinato comporta l'applicazione del rimedio di cui all'art. 130 c. cons., che prevede il diritto dell'acquirente ad ottenere il ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (a scelta del consumatore, presupponendo la possibilità del rimedio e tenuto conto della non eccessiva onerosità rispetto all'altro rimedio). In particolare, si può considerare eccessivamente oneroso un rimedio che imponga al venditore di effettuare spese irragionevoli, tenuto conto del valore del bene, dell'entità del difetto di conformità e dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Nel caso in esame, tenuto conto della gravità dei difetti riguardanti l'impianto GPL e della reiterazione degli stessi, il giudice dispone la sostituzione integrale dello stesso con altro di medesima marca e modello, essendo questo il rimedio più consono per l'attore e meno oneroso per il venditore, in coerenza con la previsione dell'art. 130 c. cons.*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. P.P.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (...) promossa da:

G.M. (C.F. *omissis*), con il patrocinio dell'avv. M.B. e dell'avv. L.G. (C.F. *omissis*) via (...), elettivamente domiciliato in via (...) presso il difensore avv. M.B.

ATTORE/I

contro

Omissis* AUTO S.R.L. CONCESSIONARIA *Omissis (C.F. *omissis*), con il patrocinio dell'avv. A.L., elettivamente domiciliato in via (...) presso il difensore avv. A.L.

CONVENUTO/I

***Omissis* ITALIA S.P.A.**, con il patrocinio dell'avv. E.B. e dell'avv. M.T.C. (C.F. *omissis*) e dell'avv. M.M.S. (C.F. *omissis*), elettivamente domiciliato in via (...) presso il difensore avv. E.B.

TERZO CHIAMATO

OGGETTO: Vendita di cosa mobile

Conclusioni delle parti come da verbale di udienza del 7.2.2017

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, G.M. conveniva in giudizio la *Omissis* AUTO S.R.L. al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia, previo accertamento dei vizi della cosa acquistata, accogliere la domanda attorea e per l'effetto condannare la società convenuta *Omissis* AUTO S.R.L. a sostituire la vettura di proprietà attorea mod. (*omissis*) tg. (*omissis*) con altra di pari modello e caratteristiche ed a risarcire i danni per un importo non inferiore ad € 2.000,00 per i motivi innanzi specificati; od in alternativa condannare la stessa al pagamento della somma di € 5.000,00 di cui € 3.000,00 quale riduzione del prezzo di acquisto (in virtù dei difetti di conformità e vizi occulti) ed € 2.000,00 quale risarcimento danni subiti a causa del maggior dispendio di carburante (dovuto al mancato funzionamento dell'impianto GPL), alla mancata fruizione e disponibilità della vettura per oltre due mesi con conseguenti disagi di carattere morale e danno da fermo tecnico, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA e CAP come per legge”.

Assumeva l'attore che con contratto di vendita stipulato in data 27.3.2012 acquistava dalla società convenuta il veicolo nuovo mod. (*omissis*) tg. (*omissis*) al prezzo di € 12.962,00 per il pagamento del quale veniva altresì concesso finanziamento con n. 84 rate da € 218,77.

A partire dal giorno 16.4.2012 la vettura dell'attore non aveva mai funzionato bene, sostituzione del tergicristalli anteriore ed in seguito si erano succeduti difetti sempre più gravi che nonostante i plurimi interventi di riparazione da parte della società convenuta non erano mai stati completamente risolti: tali difetti della vettura inficiavano il buon funzionamento e ne diminuivano altresì il valore rendendolo parzialmente inidoneo all'uso.

I difetti erano apparsi fin dai primi giorni successivi all'acquisto della vettura come di seguito specificati: spazzola tergicristalli veniva sostituita in data 16.4.2012 in quanto sfregava fortemente sul parabrezza con rischio di danneggiare lo stesso; rumori metallici e di attrito provenienti dalla ruota anteriore destra e posteriori. Anomalie e malfunzionamento dell'impianto GPL. Nella medesima sede di riparazione del 12.4.2012 (vettura ferma in assistenza dal 12.4.2012 al 17.4.2012) veniva installato anche l'impianto di GPL fornito dalla stessa *Omissis* (scheda di presa in carico della vettura del 12.4.2012 della stessa concessionaria *Omissis*): tale impianto GPL non aveva mai funzionato bene. In effetti non si attivava sempre in automatico il passaggio dalla modalità di alimentazione GPL alla modalità benzina, inoltre durante la marcia alla velocità di circa 90-110 km/h la vettura iniziava a singhiozzare ed a strattonare creando disagi (e timori) allo stesso conducente ed ai passeggeri. Per giunta non funzionava più l'avviso acustico e visivo che dovrebbe avvertire della scarsità del GPL nel serbatoio. In data 21.9.2012 l'impianto GPL smetteva completamente di funzionare costringendo l'attore a viaggiare avvalendosi della sola alimentazione a benzina con enorme dispendio in più di carburante e dato il lungo viaggio affrontato [da Perugia a Caivano (CE)], per oltre 1400 km.

A causa di tali difetti la vettura veniva riportata più volte presso la sede del Concessionario *Omissis* (in data 1.6.2012 ed in data 18.6.2012) che la tratteneva per la riparazione in garanzia per oltre 30 giorni durante i quali il sig. M. era costretto a viaggiare con la vettura (*omissis*) datagli in sostituzione temporanea.

Durante tale periodo venivano sostituite alla vettura parti elettriche, elettroniche nonché meccaniche iniettori GPL e persino parti del motore, ma i problemi non venivano risolti.

Inoltre vi era un dislivello tra le parti delle carrozzeria lato anteriore destro: in particolare il parafrangente anteriore DX risultava sopraelevato rispetto al cofano anteriore ed al resto della

carrozzeria, in palese difformità rispetto a quello del lato SX. La luce interna del bagagliaio non funzionava, era fioca, a volte funziona quasi ad intermittenza.

La vettura veniva ancora riportata presso la Concessionaria *Omissis* convenuta in data 24.10.2012 ed ancora in data 13.11.2012 con la speranza di risolvere i medesimi problemi, ma anche tali tentativi risultavano vani.

L'attore aveva sempre messo al corrente la società convenuta dei plurimi difetti della vettura acquistata non appena venivano riscontrati, pertanto con lettera raccomandata chiedeva la sostituzione della vettura con altra nuova priva di difetti, sia alla Concessionaria convenuta sia alla *Omissis Italia S.p.A.*, ma nulla veniva predisposto a tal riguardo.

Si costituiva in giudizio la convenuta *Omissis Auto S.r.l.* chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa terzi: la *Omissis Italia S.p.A.* (quale azienda di produzione dell'autovettura) e la *(Omissis)&(Omissis) s.n.c.* (quale azienda che aveva installato l'impianto GPL); rassegnando le seguenti conclusioni:

“Nel merito - In via principale: rigettare le domande tutte formulate da parte attrice nei confronti di *Omissis Auto S.r.l.* poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;

In via subordinata: condannare la *Omissis Italia S.p.A.*, in persona del legale rappresentante p.t., e l'officina *(Omissis)&(Omissis) s.n.c.*, in persona del legale rappresentante p.t., ciascuna per quanto di propria competenza, a tenere indenne e/o rimborsare e/o manlevare e/o rifondere e/o indennizzare la *Omissis Auto S.r.l.* da qualunque somma venisse condannata a corrispondere a parte attrice, rivalutata e maggiorata degli interessi legali dal dovuto al saldo”.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.9.2013 si costituiva in giudizio la *(Omissis)&(Omissis) s.n.c.* così precisando le seguenti conclusioni:

“In via principale e preliminare, dichiarare nulla la chiamata di terzo operata dal convenuto *Omissis Auto S.r.l.* nei propri confronti per difetto di idonea procura, con adozione di ogni provvedimento conseguenziale;

Nel merito: respingere e rigettare le domande attrici poiché infondate in fatto e in diritto, per i motivi sopra indicati; In via subordinata: nel caso di accoglimento delle domande

formulate dall'attore, accertare che nessun obbligo di garanzia può essere riconosciuto in capo al chiamato e, pertanto, rigettare le domande sul punto avanzate dal convenute nei confronti del terzo chiamato. Con vittoria di spese, funzioni ed onorare del presente giudizio, spese forfettarie, iva e cap come per legge”.

Si costituiva in giudizio anche la *Omissis* Italia S.p.A., che precisava le seguenti conclusioni “in via preliminare di merito: accertare e dichiarare la inammissibilità, infondatezza e/o mancanza di prova della domanda attorea e, conseguentemente, rigettarla;

In via subordinata di merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea nei confronti della *Omissis* Italia S.p.A. e, conseguentemente, rigettarla; in ulteriore subordine: accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda dell'attore di sostituzione del veicolo e di risarcimento danni”.

La causa veniva istruita con interrogatorio formale, prova per testi, documenti e ctu tecnica.

La causa veniva assegnata a questo giudice in data 18.2.2014.

In data 7.2.2017 concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.

In primo luogo deve essere rigettata l'eccezione della (*Omissis*)&(Omissis) s.n.c. circa la nullità della chiamata del terzo.

Con sentenza n. 4909 del 14 marzo 2016, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la procura alle liti conferita in termini ampi e comprensivi (nella specie, “con ogni facoltà”) è idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le necessarie iniziative per la tutela della parte assistita, ivi inclusa la chiamata del terzo a garanzia c.d. impropria.

La Suprema Corte ha ben stabilito cosa si intenda per procura alle liti *ex* art. 83 c.p.c., precisando che la legge “non determina il contenuto necessario delle procura, limitandosi a distinguere tra procura generale e speciale (art. 83, 2° co., c.p.c.), e a stabilire che il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati, mentre non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere (art. 84 c.p.c.)”.

Le Sezioni Unite, hanno statuito che “i poteri processuali risultano al difensore attribuiti direttamente dalla legge e con la procura la parte realizza «semplicemente una scelta ed una designazione», e non anche un’«attribuzione di poteri», al cui riguardo “la volontà della parte è pertanto «irrilevante», potendo assumere invero rilievo esclusivamente al fine della eventuale limitazione dei «poteri del procuratore derivanti della legge»”.

Va altresì rigettata l’eccezione circa la decadenza dell’attore dalla contestazione dei vizi.

Il dettame dell’art 132 del Codice del Consumo prevede la responsabilità del venditore qualora il difetto di conformità si manifesti entro il termine di due anni dalla consegna del bene e prevede una presunzione di sussistenza al momento dell’acquisto per i vizi che si manifestano nei sei mesi dalla vendita.

In caso di specie, rientra pienamente nel termine prescritto, in quanto i primi difetti dell’autoveicolo si sono manifestati entro i sei mesi dalla consegna, e, in ogni caso, la quali totalità dei malfunzionamenti si è manifestata nei due anni dalla consegna, come provato documentalmente dall’attore.

Il convenuto nel proprio atto evoca il dettame previsto dall’art. 131 del Codice del Consumo, opportuna, occupandosi di rapporti tra due imprenditori. Essa prevede il diritto del rivenditore, salvo esclusione pattizia, di rivolgersi, a ritroso, alla catena distributiva per ripetere quanto ha dovuto prestare al cliente finale, nel caso di specie alcuni difetti come descritti dall’attore non possono essere considerati occulti, inoltre gli stessi venivano eliminati dalla *Omissis Auto S.r.l.*, anche alla luce della testimonianza all’udienza del 24.2.2015 F.G. ...”. Il servizio cliente aveva più volte contattato il sig. M. per sapere se la vettura funzionasse e il M. riferiva che la vettura funzionava come risultava dagli atti aperta pratica M.”; pertanto alla luce della testimonianza dell’attore veniva contattato dalla *Omissis Italia* dichiarava che i vizi erano stati emendati.

Tutto ciò però non riguarda l’impianto GPL.

Dalla ctu esperita che questo giudice fa proprie le conclusioni in quanto avulse da vizi logici e giuridici e pienamente condivisibili che i problemi dell’impianto GPL andavano ricercati “nella carburazione del GPL che risultava magra e che per la sua eliminazione era necessario che il costruttore dell’impianto GPL deve procedere ad una adeguata mappatura della centralina del gas e che l’installatore effettui successivamente una regolazione della

qualità dell'aria necessaria ad una corretta combustione”, il ctu precisava che la mappatura della centralina deve essere eseguita dal costruttore (nel caso di specie L. rimasto estraneo al presente giudizio) che deve regolare i parametri di carburazione.

L'art. 129 del Codice del Consumo prevede l'obbligo del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e indica come presupposti della conformità del bene le circostanze che i beni siano idonei all'uso tipico, siano conformi alla descrizione e possiedano le qualità vantate dal venditore, presentino qualità e prestazioni abituali per quel tipo di bene e siano idonei all'uso particolare voluto dal consumatore laddove comunicato, e accettato, dal venditore.

Il fatto che il bene non sia conforme all'uso cui è destinato comporta l'applicazione del rimedio di cui all'art. 130 del Codice del Consumo, che prevede il diritto dell'acquirente ad ottenere il ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (a scelta del consumatore, presupponendo la possibilità del rimedio e tenuto conto della non eccessiva onerosità rispetto all'altro rimedio). In particolare, si può considerare eccessivamente oneroso un rimedio che imponga al venditore di effettuare spese irragionevoli, tenuto conto del valore del bene, dell'entità del difetto di conformità e dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Con riferimento all'aspetto temporale, l'art. 132 del Codice del Consumo prevede la responsabilità del venditore qualora il difetto di conformità si manifesti entro il termine di due anni dalla consegna del bene, e prevede una presunzione di assistenza al momento dell'acquisto per i vizi che si manifestino nei sei mesi dalla vendita.

Nel caso in oggetto, osserva il Tribunale, si rientra pienamente nel termine prescritto in quanto i primi difetti dell'autoveicolo si sono manifestati entro i sei mesi dalla consegna, e, in ogni caso, la quasi totalità dei malfunzionamenti si è manifestata nei due anni dalla consegna.

Per concludere, secondo questo giudicante, nel caso in esame, tenuto conto della gravità dei difetti riguardo all'impianto GPL e della reiterazione degli stessi, dispone la sostituzione integrale dello stesso con altro di medesima marca e modello costituisce il rimedio più

consono per l'attore e meno oneroso per il venditore, in coerenza con la previsione dell'art. 130 del Codice del Consumo.

Nessuna responsabilità si riscontra in capo al terzo chiamato (*Omissis*)&(Omissis) s.n.c. né nei confronti della *Omissis* Italia.

L'art. 131 del Codice del Consumo, occupandosi di rapporti tra due imprenditori, prevede il diritto del rivenditore, salvo esclusione pattizia, di rivolgersi, a ritroso, alla catena distributiva per ripetere quanto ha dovuto prestare al cliente finale, nel caso di specie alcuni difetti come descritti dall'attore non possono essere considerati occulti come è emerso dall'istruttoria, l'attore veniva contattato dalla *Omissis* Italia, lo stesso dichiarava che i vizi erano stati emendati.

Dalla lettura del contratto di concessione la *Omissis* Italia e *Omissis* Concessionaria nessuna manleva può essere richiesta alla *Omissis* Italia, come prevista dal contratto prodotto, avendo la Concessionaria incaricato direttamente il L.

Pertanto condanna la *Omissis* Auto S.r.l. alla sostituzione dell'impianto GPL, o al pagamento della somma equivalente, per quanto riguarda le altre doglianze dell'attore le stesse vanno rigettate.

Va altresì risarcito il danno patrimoniale subito dall'attore per il mal funzionamento dell'impianto GPL. Infatti oggetto dell'acquisto era, invero, non una autovettura in quanto tale ma una autovettura alimentata a GPL. Chi acquista un'autovettura alimentata a GPL lo fa con l'evidente scopo di risparmiare sui costi del carburante. Nel caso di specie questo giudice ricorre alla valutazione di cui all'art. 1226 c.c. secondo la Suprema Corte, la possibilità attribuita al giudice di ricorrere anche d'ufficio, a criteri equitativi per supplire all'impossibilità della prova del danno risarcibile nel suo preciso ammontare.

La liquidazione equitativa del danno patrimoniale, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Dagli atti di causa, il recesso della conduttrice ha creato danni nella sfera patrimoniale dell'attrice, traducendosi "in un pregiudizio economicamente valutabile e apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell'*id quod plerumque accidit* - connesso all'illecito in termini di certezza o,

almeno, con un grado di elevata probabilità”; l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (Cass. Sez. VI - ordinanza n. 27447 del 19.12.2011).

La Suprema Corte ha più volte precisato il principio che “l’esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, a lui conferito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare” (Cass. Sez. III, sentenza n. 10607 del 30.04.2010; Cass. Sez. III, sentenza n. 20990 del 12.10.2011; Cass. Sez. II, sentenza n. 17752 dell’8.09.2015).

Dai documenti in atti e dalle prove assunte l’attore ha fornito la prova dei danni patrimoniali sofferti per il comportamento illecito del convenuto.

Alla luce dell’impossibilità di quantificare tale danno, questo giudicante ritiene equo risarcire in via equitativa la somma di € 1.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, non è dovuta la rivalutazione in quanto liquidata nell’attualità.

Accoglie parzialmente la domanda dell’attore.

Le spese vengono compensate per il 1/5 tra l’attore e l’*Omissis* Auto S.r.l.

Condanna la *Omissis* Auto S.r.l. al pagamento delle spese legali in favore della (*Omissis*)&(Omissis) s.n.c., sussistono giusti motivi per compensare le spese tra l’*Omissis* Auto S.r.l. e *Omissis* Italia S.p.A.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda istanza ed eccezioni tutte il Tribunale di Perugia in composizione monocratica nella persona della dr. P.P. così decide:

Accoglie parzialmente la domanda dell’attore;

Condanna *Omissis* Auto S.r.l. alla sostituzione dell'impianto di GPL o al pagamento della somma equipollente in favore dell'attore;

Condanna la *Omissis* Auto S.r.l. al risarcimento del danno nei confronti dell'attore che liquida ai sensi dell'art. 1226 c.c. all'importo di € 1.500,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;

Rigetta le domande nei confronti dei terzi chiamati in causa;

Compensa per 1/5 le spese di giudizio tra l'attore e la *Omissis* Auto S.r.l.;

Condanna la *Omissis* Auto S.r.l. al pagamento delle residue spese di giudizio che liquida in € 176,00 spese, € 2.800,00 compensi professionali oltre iva e cap e 15% forfettario a favore dell'avvocato antistatario;

Condanna la *Omissis* Auto S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della (*Omissis*)&(Omissis) s.n.c. che liquida in € 3.500,00 compensi professionali oltre iva e cap e 15% forfettario;

Compensa le spese di giudizio tra *Omissis* Italia S.p.A. e *Omissis* Auto S.r.l.;

Pone definitivamente a carico della *Omissis* Auto S.r.l. le spese di ctu come da decreto già emesso.

Perugia, 1 luglio 2017

Il Giudice

Dr. P.P.